

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO DEL SISTEMA NAZIONALE A RETE
PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE**

*Approvato con Delibera n. 13/2017 del 31 maggio 2017 come modificata con
delibere n. 74/2020 dell'8 aprile 2020 e n. 75/2020 del 30 aprile 2020*

PREMESSA E INDICE

Premessa

Il Consiglio del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (denominato di seguito Consiglio SNPA) è stato istituito dall'articolo 13 della legge 28 giugno 2016, n.132.

Il presente documento regola il funzionamento del Consiglio SNPA in conformità alla legge 28 giugno 2016, n. 132, con le specifiche articolazioni di governance del Sistema e le corrispondenti modalità operative. Il Regolamento viene adottato dal Consiglio ed è pubblicato sul sito del SNPA e richiamato nei rispettivi portali internet di ISPRA e delle Agenzie.

Dopo una prima stesura del Regolamento di funzionamento del Consiglio SNPA necessaria in fase di avvio operativo del Sistema ai sensi della legge 132/2016, che, partendo da una valutazione di quello del precedente Consiglio Federale, era stata indirizzata a fornire gli elementi cardine di governo del mondo agenziale nel nuovo assetto, non più realizzato su basi volontaristiche, bensì organizzato in risposta al preciso mandato legislativo della legge 132, esaminandone punti di forza e istanze di perfezionamento del quadro decisionario e degli schemi funzionali adottati, si è provveduto ad una sua revisione al fine di assicurarne maggiore completezza nella definizione di strumenti e processi attivati per la tempestiva azione conoscitiva e propositiva messa in atto per il governo e la prevenzione delle componenti ambientali e la tutela delle salute.

Il testo del regolamento, mantenendone snellezza e semplicità dei contenuti, è stato affinato sulla base delle analisi e delle indicazioni portate a sintesi e approvate con la Proposta di modifiche organizzative della governance del Sistema, approvata dal Consiglio SNPA il 6 febbraio 2020.

L'articolato definisce dapprima le finalità del Consiglio che sostanzialmente ricalcano i principi della legge 132 di cui al comma 1 dell'art. 1 (art. 1-2), seguono due articoli sul ruolo del Presidente (art. 3) e del Vice Presidente (art. 4).

La governance del Sistema si articola, quali strumenti diretti di supporto alle decisioni strategiche del Consiglio, nei Tavoli Istruttori del Consiglio (TIC SNPA, art. 5) che hanno il compito di istruire e approfondire le principali tematiche incidenti sull'organizzazione, la programmazione, il coordinamento dell'operatività, la ricerca, la reportistica e la gestione ed omogeneizzazione dell'azione tecnica.

I TIC operano avvalendosi dell'operato progettuale di specifici gruppi di lavoro (GdL, art. 8 - Area progettuale), strumento con cui il Sistema organizza e mette a confronto, anche in termini interdisciplinari, le proprie competenze e professionalità per organizzare risposte e proposte su argomenti di natura tecnica e gestionale.

L'azione dei TIC, per favorire forte allineamento e sinergie operative tra i rispettivi GdL, è supportata da un Coordinamento Tecnico Operativo (CTO, art. 6) che ne garantisce indirizzo tecnico e supporto specifico anche attraverso i necessari/opportuni contributi specialistici delle Reti tematiche di esperti del Sistema (RR-Tem, art. 9), che coordina quali strutture di settore costituenti un'Area tecnica permanente di presidio delle conoscenze del Sistema.

Alcune tematiche gestionali (sicurezza, comunicazione, qualità, formazione, trattamento dei dati personali, confronto ed analisi comparativa, ...) sono ricondotte all'attività di Osservatori a carattere permanente (art. 10), coordinati direttamente dalla Presidenza e operanti anch'essi sulla base di contributi informativi forniti dalle Reti tematiche di esperti.

A margine del percorso di definizione, sviluppo e gestione dei piani operativi del SNPA, il Regolamento del Consiglio prevede altresì l'attivazione di una "procedura speditiva" (art. 7) per attività, conoscitive e/o propositive non programmate, a carattere d'urgenza, che richiedono massima tempestività di gestione.

Gli altri articoli (dall'11 al 15) attengono alle modalità di funzionamento delle sedute del Consiglio, alla tipologia e cogenza degli atti, alle modalità di discussione degli argomenti e assunzioni delle decisioni.

Indice

PREMESSA E INDICE	1
REGOLAMENTO	3
ART. 1 - CONSIGLIO DEL SISTEMA NAZIONALE A RETE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	4
ART. 2 - FINALITÀ DEL CONSIGLIO SNPA	4
ART. 3 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SNPA	4
ART. 4 - VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SNPA	4
ART. 5 - TAVOLI ISTRUTTORI DEL CONSIGLIO SNPA	5
ART. 6 – COORDINAMENTO TECNICO OPERATIVO SNPA	5
ART. 7 – ATTIVITÀ CON CARATTERE D'URGENZA	6
ART. 8 - GRUPPI DI LAVORO SNPA	6
ART. 9 – RETI TEMATICHE SNPA	6
ART. 10 – OSSERVATORI E STRUTTURE TEMATICHE DI SISTEMA	7
ART. 11 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO SNPA	7
ART. 12 - TIPOLOGIA ED EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO	8
ART. 13 - MODALITÀ DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO	8
ART. 14 - RESOCONTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO	8
ART. 15 – APPROVAZIONE E MODIFICA DEL REGOLAMENTO	9
ALLEGATO	10
SCHEMA DECISIONALE CONSIGLIO SNPA	11
TIPOLOGIA DECISIONI DEL CONSIGLIO SNPA	12

REGOLAMENTO

ART. 1 - CONSIGLIO DEL SISTEMA NAZIONALE A RETE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

1. Il Consiglio del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (di seguito Consiglio SNPA), istituito ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 28 giugno 2016, n. 132, è presieduto dal Presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle Agenzie e dal Direttore generale dell'ISPRA.

ART. 2 - FINALITÀ DEL CONSIGLIO SNPA

1. Il Consiglio SNPA promuove lo sviluppo coordinato del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, al fine di garantire convergenza nelle strategie operative e omogeneità nelle modalità di esercizio dei compiti istituzionali, per assicurare l'efficacia dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica, in una logica di sinergica collaborazione con enti e organi dello Stato e con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

2. Il Consiglio assume decisioni e delibera, al fine di adempiere ai compiti istituzionali assegnati e promuovere la cooperazione sul territorio fra le componenti del Sistema.

3. Il Consiglio esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e governo del Sistema, nonché nomina i componenti delle sue articolazioni, funzionali all'attività di istruttoria tecnica e di gestione delle decisioni, alla esecuzione delle attività e realizzazione dei programmi e prodotti unitari, nonché per la partecipazione a commissioni o altri gruppi di lavoro, costituiti da organi ed enti nazionali ed internazionali.

ART. 3 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SNPA

1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente pro tempore dell'ISPRA, ai sensi dell'art 13 della legge 132/2016.

2. Il Presidente è responsabile dell'attuazione del presente regolamento, assicura il funzionamento dell'organo e l'attuazione delle sue delibere.

3. Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio e fissa l'ordine del giorno, anche tenendo conto delle richieste dei componenti, nonché, di norma, presiede le sedute.

ART. 4 - VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SNPA

1. Il Vice Presidente è eletto tra i legali rappresentanti delle Agenzie con la maggioranza qualificata dei due/terzi dei componenti del Consiglio.

2. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nello svolgimento delle funzioni, sostituendolo nei casi di assenza o impedimento. Può, altresì, svolgere direttamente attività attribuitegli o delegategli dal Presidente previa concertazione con il Consiglio.

3. Il Vice Presidente, previa consultazione con i componenti, propone al Consiglio dimensionamenti e tematiche per l'individuazione e definizione dei Tavoli istruttori del Consiglio (TIC, art. 5) e dei rappresentanti delle Agenzie in seno al coordinamento tecnico operativo (CTO, art. 6).

4. La carica di Vice Presidente dura due anni ed è rinnovabile una sola volta. In caso di cessazione da rappresentante legale della propria Agenzia decade automaticamente dalla carica.

ART. 5 - TAVOLI ISTRUTTORI DEL CONSIGLIO SNPA

1. Il Consiglio, tenuto conto della consultazione condotta dal Vice Presidente, istituisce Tavoli Istruttori (TIC SNPA) con il compito di elaborare proposte, iniziative e prodotti su tematiche di carattere strategico necessari per favorire lo sviluppo coordinato del Sistema, adottare le formali decisioni e/o i necessari atti, con specifico riferimento alle finalità di legge, nonché per supportare un'efficace azione di confronto e riscontro con gli enti ed organi istituzionali di riferimento.
2. I TIC SNPA sono istituiti dal Consiglio nell'ambito degli strumenti programmatori del Sistema, allo scopo di istruire, elaborare e coordinare iniziative progettuali strategiche con riferimento ai compiti istituzionali. Essi presidiano, per ambiti di competenza individuati dal Consiglio, obiettivi, attività e prodotti su tematiche strategiche, con l'istituzione ed il coordinamento di Gruppi di Lavoro (GdL, art. 8), anche a carattere interdisciplinare, che si avvalgono ove necessario di contributi specialistici forniti dalle Reti tematiche di esperti del Sistema (RR-Tem, art. 9). Le principali tematiche di competenza dei TIC sono finalizzate a definire prodotti e proporre elementi gestionali ed operativi di programmazione, assetto normativo, coordinamento e omogeneizzazione dell'azione tecnica, nonché di ricerca, approfondimento e reportistica delle conoscenze in relazione alle finalità di cui all'art. 3 comma 2 della legge 132/2016.
3. La composizione dei TIC è definita dal Consiglio, anche in base alla consultazione svolta dal Vice Presidente, con:
 - a) due legali rappresentanti di Agenzie, con funzioni di coordinatori e referenti;
 - b) su proposta dei due coordinatori, con componenti indicativamente in numero di quattro (di cui uno, di norma, di ISPRA), favorendo anche interdisciplinarietà professionale e gestionale, individuati tra dirigenti o specifici esperti del Sistema (direttori tecnici, scientifici, amministrativi, esperti SNPA nella materia).
4. I TIC articolano le proprie attività mediante la costituzione di Gruppi di Lavoro, definendone in via istruttoria obiettivi, programmi, prodotti e tempi sulla base di un programma di lavoro (PdL) del TIC che i coordinatori sottopongono all'approvazione del Consiglio.
5. I Coordinatori dei TIC, di norma a cadenza semestrale ovvero secondo specifiche necessità o opportunità, relazionano al Consiglio sull'avanzamento del loro PdL. Altresì validano le istruttorie e i prodotti elaborati dai Gruppi di lavoro da sottoporre all'approvazione del Consiglio, anticipandone la trasmissione in via telematica.
6. Il Consiglio effettua una verifica, di norma triennale in corrispondenza dell'aggiornamento del Piano triennale delle attività, per l'eventuale allineamento o revisione dei TIC sulla base di nuovi scenari tecnico-normativi ed economico-finanziari di riferimento, ovvero di ridefinizione delle tematiche e degli obiettivi da presidiare, verificandone contestualmente anche la loro composizione.

ART. 6 – COORDINAMENTO TECNICO OPERATIVO SNPA

1. Il Coordinamento Tecnico Operativo (CTO) assicura un'azione di coordinamento, allineamento procedurale e sinergie operative tra le attività dei GdL dei TIC e tra questi e le RR-Tem, con verifiche di indirizzo tecnico e di complementarietà delle specifiche di prodotto dei Programmi operativi di dettaglio (Pod, art. 8) dei GdL.
2. Il CTO è composto, indicativamente, da cinque direttori tecnici o dirigenti apicali di Agenzie e da due dirigenti di ISPRA; uno di questi ultimi assume il ruolo di coordinatore con funzioni anche segretariali ai sensi dell'art 4, comma 3 della legge 132/2016. Il coordinatore è referente verso il Consiglio (art. 11) e, ove necessario, può essere sostituito ovvero può avvalersi del supporto di

uno degli altri componenti. La partecipazione alle sedute del Consiglio avviene a titolo consultivo sulle materie di competenza, al fine di promuovere l'allineamento funzionale tra indirizzi del Consiglio ed azione tecnica delle strutture operative.

3. I componenti del CTO sono nominati dal Consiglio su proposta della Presidenza del Sistema, formulata dal Vice Presidente per i componenti espressi dalle Agenzie (art. 4), previa consultazione con i legali rappresentanti delle Agenzie, e su indicazione del Direttore generale di ISPRA per i propri dirigenti. La struttura è sottoposta a revisione dal Consiglio, con analogo procedimento, di norma ogni tre anni e comunque in corrispondenza dell'aggiornamento del Programma triennale e della verifica aggiornata dei TIC.

4. Il CTO, per quanto individuato funzionale dal Consiglio, supporta anche il processo inerente le attività a carattere d'urgenza (art. 7), agendo nella fase speditiva di consultazione tecnica del Sistema e, se ritenuto necessario dal Consiglio, attivando un GdL temporaneo di scopo, ovvero disciplinando l'eventuale contributo richiesto alle RR-Tem SNPA.

5. Il CTO garantisce il presidio, il coordinamento e la gestione programmatica delle RR-Tem (art. 9).

ART. 7 – ATTIVITÀ CON CARATTERE D'URGENZA

1. Il presidio di attività che, per il loro carattere di necessità ed urgenza risultano non compatibili con la programmazione ordinaria in corso, viene garantito mediante procedimento speditivo.

2. Su richiesta del Direttore generale di ISPRA, dei rappresentanti legali di Agenzie, o di iniziativa, il Presidente convoca d'urgenza il Consiglio, in via telematica, per trattare la tematica o il quesito urgente, in ambito TIC, ovvero, con il supporto del Coordinatore del CTO, con costituzione di apposito GdL da quest'ultimo coordinato.

3. Il coordinatore della struttura operativa incaricata (TIC o GdL costituito all'uopo), trasmette, in via telematica, il materiale prodotto ai componenti del Consiglio e lo stesso, convocato dalla Presidenza, in seduta telematica (art. 11, comma 1), esamina il prodotto e decide in merito alla sua approvazione, a maggioranza semplice dei partecipanti.

ART. 8 - GRUPPI DI LAVORO SNPA

1. I Coordinatori dei TIC, in coerenza con i rispettivi Programmi di lavoro (PdL, art. 5), istituiscono i Gruppi di Lavoro (GdL) afferenti ai singoli Tavoli, quali strumenti operativi temporanei, anche interdisciplinari, circa l'Area di progetto con cui il Sistema sviluppa il Piano operativo triennale, mettendo a confronto le proprie competenze e professionalità per istruire ed elaborare prodotti su argomenti di natura tecnica e/o gestionale.

2. I GdL sono strutture temporanee finalizzate al raggiungimento in tempi definiti di uno specifico prodotto secondo il mandato assegnato, delineato per contenuti e tempistiche nel relativo Programma operativo di dettaglio (POD), che per ciascun GdL ne definisce scopi, obiettivi, fasi di attività, cronoprogrammi, prodotti attesi e impegno operativo e che viene definito ed approvato dal Consiglio, su relazione dei Coordinatori del TIC. I GdL sono composti da esperti tecnici delle Agenzie e di ISPRA, di norma da sei ad otto componenti, di cui uno assume il ruolo di coordinatore, designato secondo criteri di competenza e rappresentatività.

3. L'intera documentazione dei GdL è resa disponibile in una specifica area di lavoro condivisa in rete al fine di facilitarne la comunicazione, consultazione e archiviazione.

ART. 9 – RETI TEMATICHE SNPA

1. Le Reti tematiche SNPA (RR-Tem SNPA) costituiscono strutture tecniche permanenti di esperti del Sistema a presidio delle principali tematiche specialistiche di diffusa operatività, anche in relazione agli aspetti applicativi delle norme di settore. Sono costituite da referenti specialistici, in numero massimo di ventidue componenti, con la rappresentanza di ISPRA e di tutte le Agenzie. I componenti ed il coordinatore di ciascuna RR-Tem sono designati, su indicazione delle Agenzie e di ISPRA, dal Coordinamento Tecnico Operativo che li propone all'approvazione del Consiglio. Il coordinamento è affidato ad un componente dell'Istituto per le RR-Tem afferenti a materie su cui norme o disposizioni specifiche del Governo prevedono un ruolo specifico di ISPRA come referente istituzionale.
2. Le RR-Tem, individuate dal Consiglio per attività e competenze, costituiscono l'Area tecnica del Sistema ed operano secondo gli indirizzi del Coordinamento Tecnico Operativo. Il referente/i del CTO ne assicura/no il collegamento con il Consiglio stesso (art. 6). Il CTO garantisce altresì ottimizzazione e scambi di contributi con i GdL dei TIC e con gli Osservatori (art. 10), quali fonti di dati informativi.
3. Le RR-Tem svolgono funzioni di presidio tecnico-operativo, con l'obiettivo di uniformare servizi e prestazioni, anche mediante conoscenza e condivisione dei dati sullo stato dell'ambiente e di applicazione della normativa di settore, favorendo il confronto e l'analisi comparativa.

ART. 10 – OSSERVATORI E STRUTTURE TEMATICHE DI SISTEMA

1. Osservatori e altre specifiche strutture tematiche, a diretto coordinamento della Presidenza, garantiscono il presidio di aspetti gestionali di Sistema, quali comunicazione, sicurezza, qualità, formazione, trattamento dei dati personali, confronto ed analisi comparativa.
2. Tali strutture costituiscono articolazioni operative permanenti, composte da rappresentanti esperti di ISPRA e di tutte le Agenzie sulle materie trattate, in analogia alle Reti tecniche (RR-Tem), per le componenti di carattere gestionale. Esse, su indicazione della Presidenza, vengono approvate dal Consiglio e costituite su designazione delle Agenzie e di ISPRA dei singoli membri e coordinatori.
3. Esse operano sulle tematiche specifiche avvalendosi anche di flussi informativi assicurati dalle RR-Tem e garantendo in tal modo univocità di raccolta e diffusione di basi dati, favorendo il confronto e la proposta di modelli, procedure e iniziative comuni per il Sistema. I loro prodotti vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio.

ART. 11 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO SNPA

1. Il Consiglio SNPA ha sede presso ISPRA. Specifiche sedute del Consiglio possono tenersi anche presso le sedi degli enti del Sistema o altre sedi eccezionalmente individuate. Le riunioni possono svolgersi anche in videoconferenza ovvero mediante altri sistemi audiovisivi, a condizione che le presenze possano essere verificate ed i partecipanti siano in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti e di tale modalità è fatta menzione nel resoconto.
2. Le sedute audio/video registrate, presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
3. Alle riunioni del Consiglio partecipano, quali membri effettivi, il Presidente e il Direttore generale dell'ISPRA, i legali rappresentanti delle Agenzie ed eventualmente, previa comunicazione della Presidenza, il coordinatore del CTO a titolo di referente per aspetti tecnici (art. 6). Alle sedute del Consiglio, su indicazione dei componenti, previa comunicazione alla

Presidenza, possono partecipare anche, in relazione ai temi trattati, dirigenti o esperti delle Agenzie.

4. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente, in base ad uno specifico ordine del giorno con l'indicazione dei relatori per i diversi punti ed è altresì convocato su richiesta di almeno cinque componenti.

5. Il Presidente propone al Consiglio una programmazione annuale delle sedute ordinarie.

6. La documentazione relativa all'ordine del giorno, comprensiva delle proposte di delibera, è resa disponibile di norma quindici giorni prima della data della riunione, o mediante posta elettronica o in una specifica area di lavoro condivisa in rete, salvo quanto previsto ai commi successivi.

7. Il Presidente può disporre l'integrazione dell'ordine del giorno per argomenti di particolare urgenza sopravvenuti dopo la convocazione, con comunicazione a mezzo posta elettronica, da inviare almeno ventiquattro ore prima della riunione ed entro tale termine viene posta a disposizione dei componenti la relativa documentazione.

8. Il Presidente può richiedere l'approvazione preventiva per via telematica di documenti al fine di ottimizzare i lavori in relazione alla trattazione dell'ordine del giorno. Nel caso in cui siano presentate osservazioni sui documenti da approvare anche da parte di un solo componente, la relativa discussione è mantenuta all'ordine del giorno della seduta.

9. L'intera documentazione del Consiglio è resa disponibile in una specifica area di lavoro condivisa in rete al fine di facilitare la comunicazione, consultazione e archiviazione.

ART. 12 - TIPOLOGIA ED EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO

1. Le decisioni del Consiglio a rilevanza esterna sono assunte attraverso deliberazioni.

2. Gli atti assunti dal Consiglio sono immediatamente esecutivi, fatta salva la possibilità di disporre nel medesimo provvedimento una efficacia differita.

3. Ciascun atto adottato dal Consiglio è pubblicato in una specifica sezione del sito di riferimento.

4. Il Consiglio può avvalersi di una specifica struttura resa disponibile dall'ISPRA per le attività di segreteria.

ART. 13 - MODALITÀ DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

1. In apertura di seduta il Presidente, o un componente, può proporre l'inversione degli argomenti all'ordine del giorno, da sottoporre all'approvazione del Consiglio. proposte di modifica dell'ordine di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, che debbono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio.

2. Il Presidente può contingentare la durata degli interventi o determinare il tempo massimo di discussione all'ordine del giorno.

3. Il Consiglio adotta le deliberazioni e le altre decisioni a maggioranza semplice, con voto palese dei presenti, e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

4. Per gli atti di rilevanza strategica, di cui agli articoli 4 c. 4, 6 c. 1, 9 c.3, 10 c.1 e 13 cc. 2 e 3, della legge n. 132/2016 di cui allo schema allegato, indicati espressamente nell'ordine del giorno, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti.

ART. 14 - RESOCONTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

1. Al termine delle sedute del Consiglio, viene predisposto il relativo resoconto a cura della competente unità della Presidenza dell'ISPRA-SNPA.
2. I componenti hanno la facoltà di chiedere l'integrale verbalizzazione di specifici passaggi.
3. Ogni resoconto deve essere approvato in occasione della successiva seduta del Consiglio.

ART. 15 – APPROVAZIONE E MODIFICA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è approvato a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti dell'Organo e può essere modificato con le stesse modalità.

ALLEGATO

SCHEMA DECISIONALE CONSIGLIO SNPA

Argomento	Rif. L. 132	Lavori preparatori / istruttori	Validazione / redazione bozza	Approvazione (2/3 aventi diritto Consiglio SNPA)		Trasmissione
				Parere	Atto	
CATALOGO DEI SERVIZI	Art. 9 comma 3	TIC e/o GDL	TIC		CONSIGLIO	CONSIGLIO
LEPTA: ISTRUTTORIA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE	Art. 9 e Art. 6 comma 1 lett a)	TIC e/o GDL	TIC (ISPRA con contributo agenzie)		CONSIGLIO	CONSIGLIO
CRITERI PER IL FINANZIAMENTO LEPTA	Art. 9 comma 3	TIC e/o GDL	TIC		CONSIGLIO	CONSIGLIO
Modalità esplicitazione del "concorso" (Art. 4 comma 4)						
PROCEDURE UFFICIALI ISPRA vs AGENZIE	Art. 6 comma 1 lett b)	ISPRA	TIC	CONSIGLIO	ISPRA	ISPRA
MODALITA' OPERATIVE CONTROLLI E ANALISI DATI	Art. 6 comma 1 lett c)	ISPRA	TIC	CONSIGLIO	ISPRA	ISPRA
RETE NAZIONALE LABORATORI ACCREDITATI	Art. 6 comma 1 lett d) Art. 12	ISPRA	TIC		CONSIGLIO	ISPRA
MONITORAGGIO (QUALITÀ DEI DATI)	Art. 6 comma 1 lett e)	TIC e/o GDL	TIC	CONSIGLIO	ISPRA	ISPRA
DIFESA DEL SUOLO	Art. 6 comma 1 lett f)	ISPRA	TIC	CONSIGLIO	ISPRA	ISPRA
CARTA GEOLOGICA E INVENTARIO FENOMENI FRANOSI	Art. 6 comma 1 lett g)	ISPRA	TIC	CONSIGLIO	ISPRA	ISPRA
PREVENZIONE RISCHI GEOLOGICI	Art. 6 comma 1 lett h)	ISPRA	TIC	CONSIGLIO	ISPRA	ISPRA
SINANET (SINA-PFR-SIRA)	Art. 6 comma 1 lett i) Art. 11	ISPRA	TIC	CONSIGLIO	ISPRA	ISPRA
FRUIZIONE DATI AMBIENTALI	Art. 6 comma 1 lett l)	ISPRA	TIC		CONSIGLIO	CONSIGLIO
TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE DATI (AEA)	Art. 6 comma 1 lett m)	ISPRA	ISPRA	CONSIGLIO	ISPRA	ISPRA
NORME TECNICHE SNPA						
(MONITORAGGIO, CONTROLLO, VALUTAZIONI, INFO AMBIENTALE, COORDINAMENTO SNPA, RAPPORTI CON ALTRI ORGANI E ENTI)	Art. 4 comma 4	GDL	TIC	CONSIGLIO	ISPRA	ISPRA
PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'						
PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'	Art. 10 comma 1	TIC	ISPRA	CONSIGLIO (vincolante)	ISPRA	ISPRA
RAPPORTO ATTIVITA'	Art. 10 comma 3	TIC e/o GDL	ISPRA	CONSIGLIO	ISPRA	ISPRA
PARERI SU PROVVEDIMENTI GOVERNATIVI TECNICI AMBIENTALI						
(parere vincolante)	Art. 13 comma 2	TIC e/o GDL	TIC		CONSIGLIO	CONSIGLIO
OPPORTUNITA' INTERVENTI LEGISLATIVI	Art. 13 comma 3	TIC e/o GDL	TIC		CONSIGLIO	CONSIGLIO

TIPOLOGIA DECISIONI DEL CONSIGLIO SNPA

A MAGGIORANZA QUALIFICATA (due terzi degli aventi diritto)

CONSIGLIO SNPA ESPRIME PARERE SU:	PROCEDURE UFFICIALI ISPRA vs AGENZIE	Art. 6 comma 1 lett b)
	MODALITA' OPERATIVE CONTROLLI E ANALISI DATI	Art. 6 comma 1 lett c)
	MONITORAGGIO (QUALITÀ DEI DATI)	Art. 6 comma 1 lett e)
	DIFESA DEL SUOLO	Art. 6 comma 1 lett f)
	CARTA GEOLOGICA E INVENTARIO FENOMENI FRANOSI	Art. 6 comma 1 lett g)
	PREVENZIONE RISCHI GEOLOGICI et al.	Art. 6 comma 1 lett h)
	SINANET (SINA-PFR-SIRA)	Art. 6 comma 1 lett i) - Art. 11
	TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE DATI (AEA)	Art. 6 comma 1 lett m)
	NORME TECNICHE SNPA (MONITORAGGIO, CONTROLLO, VALUTAZIONI, INFORMAZIONE AMBIENTALE, COORDINAMENTO SNPA, RAPPORTI CON ALTRI ORGANI E ENTI)	Art. 4 comma 4
	PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' (vincolante)	Art. 10 comma 1
RAPPORTO ATTIVITA'	Art. 10 comma 3	
CONSIGLIO SNPA APPROVA	CATALOGO DEI SERVIZI	Art. 9 - Art. 6 comma 1 lett a)
	LEPTA: ISTRUTTORIA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE	Art. 9 - Art. 6 comma 1 lett a)
	CRITERI PER IL FINANZIAMENTO LEPTA	Art. 9 comma 3
	RETE NAZIONALE LABORATORI ACCREDITATI	Art. 6 comma 1 lett d) - Art. 12
	FRUIZIONE DATI AMBIENTALI	Art. 6 comma 1 lett l)
	PARERE VINCOLANTE SU PROVVEDIMENTI GOVERNATIVI TECNICI AMBIENTALI	Art. 13 comma 2
	OPPORTUNITA' INTERVENTI LEGISLATIVI	Art. 13 comma 3

A MAGGIORANZA SEMPLICE (metà più uno dei presenti)

CONSIGLIO SNPA APPROVA	TARIFFARIO NAZIONALE: proposta di sistema per MATTM che partendo da un'analisi delle diverse situazioni produca una bozza di documento	Art. 15
	REGOLAMENTO DI COOPERAZIONE E/O SUSSIDIARIETA' DI SISTEMA: casi in cui si attivano, modalità di finanziamento, ecc...	Art. 2 (SNPA è una rete che attua i LEPTA)
	ATTIVAZIONE E COMPOSIZIONE DEI TAVOLI ISTRUTTORI DEL CONSIGLIO SNPA (TIC SNPA) E DEI RELATIVI GRUPPI DI LAVORO, DEL COORDINAMENTO TECNICO OPERATIVO (CTO SNPA) E DELLE RETI TEMATICHE (RR-Tem SNPA)	Regolamento Consiglio SNPA
	ALTRI ATTI DI GESTIONE DEL SISTEMA	Regolamento Consiglio SNPA